

Emanato con D.R. rep. 1380/2013
Modificato con D.R. rep. 1075/2014

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO UNA TANTUM (art.29, comma 19, Legge n.240/2010)

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/10 (di seguito, incentivo una tantum), in attuazione di quanto specificamente previsto dalle disposizioni del:

- Decreto Interministeriale n.314 del 21 luglio 2011 con riferimento all'anno 2011;
- Decreto Interministeriale n.665 del 26 luglio 2013 con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Art. 2 (Destinatari)

1. Il beneficio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o ricercatore interessato.

2. Sono soggetti ammissibili all'intervento:

- i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all'art.9, comma 21, DL n.78/2010 (Legge 122/2010);
- i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato nell'anno 2012 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all'art.9, comma 21, DL n.78/2010 (Legge 122/2010);
- i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato nell'anno 2013 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all'art.9, comma 21, DL n.78/2010 (Legge 122/2010);

3. Per triennio precedente¹ la maturazione del beneficio economico si intende:

- il triennio 2008-2010 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2011;
- il triennio 2009-2011 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2012;
- il triennio 2010-2012 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2013.

Art. 3 – Requisiti di accesso

1. Per poter accedere al beneficio economico, i docenti individuati all'art.2 del presente Regolamento devono altresì garantire il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) trovarsi nella condizione di docente scientificamente attivo, con almeno due prodotti nella ricerca nel triennio precedente la maturazione del beneficio economico, sulla base dei dati contenuti in U-GOV – catalogo dei prodotti della ricerca, con riferimento alle tipologie dei prodotti della ricerca previsti dal MIUR;
- b) non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazioni del Codice Etico dell'Ateneo nel triennio precedente la maturazione del beneficio economico

Art. 4 (Risorse)

1. Le assegnazioni ministeriali vengono ripartite per fasce e ruoli in maniera proporzionale alla consistenza numerica dei potenziali destinatari ed ammontano a:

- € 277.142,000=. (oneri inclusi) per l'anno 2011;
- € 758.898,00=. (oneri inclusi) per l'anno 2012;

¹ Si precisa che per gli incarichi istituzionali e di ricerca si prenderà come riferimento l'anno solare; per gli incarichi di didattica l'anno accademico (in particolare, per il triennio 2008-2010 si prenderanno in considerazione gli a.a. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; per il triennio 2009/2011 gli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011; per il triennio 2010/2012 gli a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012).

- € 928.858,00=. (oneri inclusi) per l'anno 2013.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, per motivate esigenze, fino ad un terzo delle risorse così distribuite a favore di un diverso ruolo.

Art. 5 (Bando e modalità di presentazione delle domande)

1. L'Università procederà, tramite Decreto rettorale, all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinti **per anno nonché** per ruolo e fascia, secondo criterio di merito accademico, così come definito dall'articolo 5 del presente regolamento.

2. Il bando dovrà specificare:

a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura, in coerenza con quanto definito dai decreti ministeriali di attribuzione delle risorse;

b) la modalità e i termini, in ogni caso non inferiore a venti giorni, di presentazione della domanda corredata dalla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte;

c) i criteri di valutazione della candidatura;

d) le cause di esclusione dalla selezione;

e) le modalità di attribuzione del beneficio economico.

3. Al bando viene data pubblicità tramite affissione all'Albo rettorale e pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Art. 6 (Criteri di valutazione)

1. La valutazione comparativa verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- assolvimento da parte dei candidati dei compiti istituzionali loro affidati nel triennio antecedente la maturazione del beneficio economico in relazione allo stato giuridico;

- ammissione al finanziamento nel triennio antecedente la maturazione del beneficio economico, di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali;

- incarichi istituzionali ricoperti nel triennio antecedente la maturazione del beneficio economico

Art. 7 (Punteggio prima e seconda fascia)

1. Per lo svolgimento degli incarichi sotto elencati per il triennio antecedente la maturazione del beneficio economico quale definito all'art.2, comma 3, del presente Regolamento verrà attribuito il seguente punteggio:

- Pro Rettore (ad eccezione del Pro Rettore Vicario) o Delegato: 3 punti per anno;

- Componente degli organi di Governo (ad eccezione del Preside e del Direttore di Dipartimento) : 2 punti per anno

- Direttore Dipartimento: 4 punti per anno

- Preside di Facoltà: 4 punti per anno

- Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Pavia: 2 punti per anno

- Coordinatore Classe/Presidente Consiglio didattico / Corso di Studio/Dottorato: 3 punti per anno

- Direttore Scuola Dottorato o Specializzazione: 2 punti per anno

- Coordinatore Nazionale PRIN/FIRB finanziato: 5 punti per progetto

- Responsabile di Unità Locale PRIN/FIRB finanziato : 3 punti per progetto

- Coordinatore Progetti di ricerca Europei e Internazionali finanziati: 6 punti per progetto

- Responsabile scientifico locale Progetti di ricerca Europei e Internazionali finanziati: 4 punti per progetto

- Responsabile Scientifico locale progetti di ricerca finanziati su bando pubblico da Fondazioni e/o Enti territoriali: 2 punti per progetto

- Affidamenti non retribuiti nei corsi di primo e secondo livello e a ciclo unico: 0,25 punti per ogni CFU erogato

- Valutazione uguale o superiore a 7 nei questionari di valutazione della didattica (ricavata dalla media delle voci di valutazione D7, D8 e D9)²: 1 punto per anno accademico

² Il presente criterio verrà utilizzato per l'erogazione degli incentivi relativi agli anni 2012 e 2013.

2. Nel caso in cui il professore di prima o di seconda fascia abbia ricoperto nello stesso triennio più incarichi all'interno del medesimo progetto di ricerca, si procederà all'attribuzione del punteggio più elevato previsto ai sensi del comma 1.

Art. 8 (Punteggio Ruolo Ricercatori)

1. Per lo svolgimento degli incarichi sotto elencati per il triennio antecedente la maturazione del beneficio economico quale definito all'art.2, comma 3, del presente Regolamento verrà attribuito il seguente punteggio:

- Delegato del Rettore: 3 punti per anno;
- Componente Organi di governo: 2 punti per anno;
- Coordinatore Nazionale PRIN/FIRB finanziato: 5 punti per progetto;
- Responsabile di Unità Locale PRIN/FIRB finanziato: 3 punti per progetto;
- Coordinatore Progetti di ricerca Europei e Internazionali finanziati: 6 punti per progetto;
- Responsabile scientifico locale progetti di ricerca Europei e Internazionali finanziati: 4 punti per progetto;
- Responsabile Scientifico locale progetti di ricerca finanziati su bando pubblico da Fondazioni e/o Enti territoriali: 2 punti per progetto;
- Incarichi di insegnamento nei corsi di primo e secondo livello e a ciclo unico conferiti a titolo gratuito: 0,25 punti per ogni CFU erogato
- Incarichi di insegnamento retribuito nei corsi di primo e secondo livello e a ciclo unico (con retribuzione pari o inferiore a € 150 lordi per ogni CFU): 0,25 punti per ogni CFU erogato
- Valutazione uguale o superiore a 7 nei questionari di valutazione della didattica (ricavata dalla media delle voci di valutazione D7, D8 e D9)³: 1 punto per anno accademico

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 9 - Ulteriori incarichi incentivabili

1. I Dipartimenti individuano, per ogni anno di riferimento, due docenti meritevoli dell'incentivo per l'attività svolta nell'organizzazione della didattica, ivi compresa la mobilità studentesca. Per tale attività, la cui certificazione è a cura del Dipartimento, sono attribuiti 2 punti per anno accademico.

Art. 10 – Commissione di valutazione

1. Per ciascun bando, la valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Senato accademico e composta da un professore ordinario, un associato e un ricercatore che non siano ammissibili al beneficio economico nell'anno di riferimento.

Art. 11 (Attribuzione del beneficio economico)

1. Il beneficio verrà distribuito esclusivamente nel limite del 50% con riferimento all'incentivo 2011 e del 60% con riferimento all'incentivo 2012 e 2013 dei soggetti ammissibili, secondo il risultato ottenuto, partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e seguendo l'ordine della graduatoria.
2. In caso di pari merito sarà data precedenza in graduatoria al candidato con minor anzianità nel ruolo di appartenenza ed, in caso di ulteriore parità, al più giovane d'età.
3. La graduatoria verrà pubblicata sul sito intranet d'Ateneo – Servizio gestione personale docente-secondo quanto stabilito dal bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine di 30 giorni per proporre eventuali opposizioni che, indirizzate al Rettore, verranno esaminate nei successivi 15 giorni dalla Commissione di cui all'art.10.

Art.12 – Corresponsione dell'incentivo una tantum

³ Il presente criterio verrà utilizzato per l'erogazione degli incentivi relativi agli anni 2012 e 2013

1. Ai fini della quantificazione dell'incentivo una tantum da corrispondere a ciascun soggetto ammissibile ai sensi del precedente art.11, si procederà al calcolo degli indicatori del valore economico puntuale (VEP) per ciascun ruolo e/o fascia e per ciascun anno, normalizzati secondo la seguente formula:

$$\text{VEP} = \frac{\text{Budget una tantum dell'anno di riferimento del singolo ruolo e/o fascia}}{\text{Somma dei punteggi dei soggetti utilmente collocati in graduatoria}}$$

2. L'incentivo sarà attribuito sulla base della seguente formula matematica:

$$\text{Una tantum singolo soggetto} = \text{VEP} * I$$

Dove I è il punteggio del soggetto utilmente collocato in graduatoria relativo al triennio di riferimento

Art.13 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.